

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 869

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 7 maggio 1954 (Stampato n. 370)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(VANONI)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'11 maggio 1954*

**N. B. — Il testo del disegno di legge approvato dal Senato e le variazioni  
apportate ai capitoli del bilancio sono riprodotti nello stampato n. 869-bis.**

### NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le spese del Ministero dei lavori pubblici previste per l'esercizio finanziario 1954-55 ammontano complessivamente a lire 147.333.804.665 di cui 147.333.567.645 di lire concernono la parte effettiva — con una diminuzione di lire 6.706.209.347 in confronto della previsione per l'esercizio 1953-54 — e lire 237.020 riguardano le spese per movimento di capitali, il cui importo non ha subito variazioni nei confronti delle somme stanziare nello stesso esercizio 1953-54.

L'indicata diminuzione di lire 6.706.209.347 è la risultante di variazioni in più e in meno di alcune spese.

Le variazioni in più sono dovute principalmente alle maggiori spese previste:

1° in dipendenza di incrementi di alcuni oneri, quali quelli relativi al debito vitalizio ed alle spese generali di funzionamento e di personale per l'avvenuta copertura di posti di ruolo vacanti:

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2° per oneri derivanti dalle seguenti leggi:

a) Legge 28 febbraio 1953, n. 103, concernente provvedimenti a favore della città di Roma;

b) Legge 9 aprile 1953, n. 297, riguardante provvedimenti a favore della città di Napoli;

c) Legge 1° dicembre 1953, n. 901, per la concessione di contributi trentacinquennali per l'edilizia economica e popolare;

d) Legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1953 in Calabria;

e) Legge 27 dicembre 1953, n. 980, per concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione di case al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3° per l'aumentato costo di alcuni servizi.

Le variazioni in meno invece dipendono:

a) dalla diminuzione del numero dei dipendenti non di ruolo provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana e di quelli della Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie

b) dalla diminuzione di alcune spese di funzionamento;

c) dalla cessazione o riduzione dell'onere dipendente da leggi particolari e speciali la cui efficacia si è esaurita o ridotta con l'esercizio finanziario decorso;

d) dalla riduzione dell'onere per spese di manutenzione e di esecuzione di opere pubbliche in relazione a previsto minore fabbisogno.

Il confronto tra le somme iscritte in bilancio per i due esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si rileva dal seguente prospetto:

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SPESA ORDINARIA		SPESA STRAORDINARIA		TOTALE		
	previste per l'esercizio finanziario 1953-54	che si propongono per l'esercizio finanziario 1954-55	previste per l'esercizio finanziario 1953-54	che si propongono per l'esercizio finanziario 1954-55	previste per l'esercizio finanziario 1953-54	che si propongono per l'esercizio finanziario 1954-55	DIFFERENZE
CATEGORIA I.							
Spese effettive	21.097.934.000	22.232.788.000 +	132.941.842.992	125.100.779.645	154.039.776.992	147.333.567.645	6.706.209.347
CATEGORIA II.							
Movimento di capitali	»	»	237.020	237.020	237.020	237.020	»
TOTALE . . .	21.097.934.000	22.232.788.000 +	132.942.080.012	125.101.016.665	154.040.014.012	147.333.804.665	6.706.209.347

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avuto riguardo alle cause da cui dipendono, le variazioni predette si classificano come appress

SPESE CLASSIFICATE SECONDO I PRINCIPALI GRUPPI DI BILANCIO	Variazioni nel debito vitalizio	Variazione nell	
		Per autorizzazione di legge	
		Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze
<b>CATEGORIA I. - SPESE EFFETTIVE.</b>			
<i>Spese ordinarie.</i>			
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	»	»	»
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato alle acque . . . . .	»	»	»
Debito vitalizio . . . . .	+ 855.000.000	»	»
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	»	»	»
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	»	»	»
<b>TOTALE . . . . .</b>	+ 855.000.000	»	»
<i>Spese straordinarie.</i>			
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	»	»	»
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	»	»	»
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	»	»	»
Opere a pagamento non differito in gestione della Amministrazione centrale e contributi ad Aziende autonome ed Enti vari . . . . .	»	»	»
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	»	»	»
Sistemazioni relative alla gestione del Governo militare alleato . . . . .	»	»	»
Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione . . . . .	»	»	»
Spese in annualità e semestralità . . . . .	»	»	»
Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie . . . . .	»	»	»
Autorizzazioni di spese non ripartite . . . . .	»	»	»
<b>TOTALE . . . . .</b>	»	»	»
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	+ 855.000.000	»	»

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spese di personale		Variazioni nelle spese per i servizi		TOTALE delle variazioni
Per incremento o riduzione dell'onere		Per autorizzazione di legge	Per incremento o riduzione dell'onere	
Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze			
— 99.000.000	— 319.200.000	»	+ 431.500.000	+ 13.300.000
— 4.414.000	— 32.000	»	»	— 4.446.000
»	»	»	»	+ 855.000.000
»	»	»	+ 226.000.000	+ 226.000.000
»	»	»	+ 45.000.000	+ 45.000.000
— 103.414.000	— 319.232.000	»	+ 702.500.000	+ 1.134.854.000
— 24.000.000	— 2.400.000	»	— 89.800.000	— 116.200.000
— 19.562.000	+ 1.500.000	»	+ 30.000.000	+ 11.938.000
»	»	»	— 16.000.000	— 16.000.000
»	»	— 5.756.500.000	»	— 5.756.500.000
»	»	— 16.471.800.000	»	— 16.471.800.000
»	»	+ 150.000.000	»	+ 150.000.000
»	»	+ 50.000.000	»	+ 50.000.000
»	»	+ 6.856.500.000	— 1.944.417.155	+ 4.912.082.845
»	»	»	— 104.584.192	— 104.584.192
»	»	+ 9.500.000.000	»	+ 9.500.000.000
— 43.562.000	— 900.000	— 5.671.800.000	— 2.124.801.347	— 7.841.063.347
— 146.976.000	— 320.132.000	— 5.671.800.000	— 1.422.301.347	— 6.706.209.347

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO

		Spese ordinarie		Spese straordinarie
1. Per autorizzazione di legge:				
Leggi 30 ottobre 1953, n. 841, e 26 novembre 1953, n. 876, concernenti rispettivamente l'estensione dell'assistenza sanitaria e della 13 <sup>a</sup> mensilità ai pensionati (capitolo n. 48)	+ L.	200.000.000		—
2. Per incremento o riduzione dell'onere (capitoli nn. 49 e 50)	+ »	655.000.000		—
	+ L.	<u>855.000.000</u>		

## VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE

## 1. Per incremento o riduzione dell'onere:

a) Stipendi, paghe ed altre competenze fisse (capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 95, 113 e capitolo n. 152 dell'esercizio 1953-54. . . . .	— L.	103.414.000	— L.	43.562.000
b) Altre competenze (capitoli nn. 13, 14, 17, 19, 20, 44, 46, 96, 97, 98, 99, 100, 116 e capitoli nn. 153, 154, 155, 156, e 157 dell'esercizio 1953-54 . . . . .	— »	319.232.000	— »	900.000
	— L.	<u>422.646.000</u>	— L.	<u>44.462.000</u>
	— L.	<u>467.108.000</u>		

## VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI

## 1. Per autorizzazione di legge:

## A) Aumenti:

a) Legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente opere da eseguire nelle zone depresse centro-settentrionali (capitoli nn. 146, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 177, 180 e 183). . . . .	—	+ L.	<u>1.536.000.000</u>
Da riportarsi . . . . .	—	+ L.	<u>1.536.000.000</u>

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
<i>Riporto . . .</i>	—	+ L.	1.536.000.000
b) Legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvidenze a favore della città di Napoli (capitoli, nn. 152, 187, 188 e 229) . . . . .	—	+ »	2.134.000.000
c) Legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvidenze a favore della città di Roma (capitoli nn. 184 e 228) . . . . .	—	+ »	1.950.000.000
d) Legge 27 dicembre 1953, n. 938, con- cernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria (capitolo n. 232) . . . . .	—	+ »	13.500.000.000
e) Legge 1° dicembre 1953, n. 901, per la concessione di contributi in annualità per l'edilizia economica e popolare (capitolo n. 215) . . . . .	—	+ »	1.500.000.000
f) Legge 27 dicembre 1953, n. 980, ri- guardante la concessione di contributi in an- nualità per la costruzione di case da assegnarsi al personale della pubblica sicurezza (capi- tolo n. 215) . . . . .	—	+ »	127.500.000
g) Leggi organiche concernenti opere a pagamento immediato che saranno eseguite con l'autorizzazione di spesa di cui agli arti- coli 2, 3 e 4 del disegno di legge per l'appro- vazione del presente stato di previsione (ca- pitoli nn. 135, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 199, 200 e 202) . . . . .	—	+ »	1.655.000.000
h) Leggi organiche concernenti spese per opere, concorsi e sussidi a pagamento differito nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (capitoli nn. 204, 206, 208, 209, 212, 217, 218, 221 e 223) . . . . .	—	+ »	2.845.000.000
	—	+ »	25.247.500.000
	+ L.		<u>25.247.500.000</u>

B) *Diminuzioni:*

a) Legge 10 agosto 1950, n. 647, concer- nente opere da eseguire nelle zone depresse centro-settentrionali (capitoli nn. 136 e 174)	—	— L.	1.536.000.000
b) Legge 20 giugno 1951, n. 557, rela- tiva ai lavori per il « Cavo napoleonico » (ca- pitolo n. 172) . . . . .	—	— »	500.000.000
<i>Da riportarsi . . .</i>	—	— L.	2.036.000.000

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
<i>Riporto . . .</i>	—	—	L. 2.036.000 000
e) Legge 17 maggio 1952, n. 619, riguardante il risanamento del rione « Sassi » di Matera (capitolo n. 192) . . . . .	—	—	» 250.000.000
d) Legge 25 luglio 1952, n. 1115, concernente un contributo per la Basilica di S. Marco in Venezia (capitolo n. 157) . . . . .	—	—	» 3.200.000
e) Leggi organiche concernenti opere a pagamento immediato che saranno eseguite con le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (capitoli nn. 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198 e 199) . . . . .	—	—	» 22.800.000.000
	—	—	L. 25.089.200.000
	—	—	L. 25.089.200.000

C) *Diminuzioni per cessazione di oneri derivanti da provvedimenti legislativi.*

a) Legge 28 marzo 1952, n. 217, concernente la costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino (capitolo n. 176 dell'esercizio 1953-54) . . . . .	—	—	L. 330.100.000
b) Legge 23 maggio 1952, n. 623, relativa ai danni alluvionali dell'autunno-inverno del del 1950-51 (capitoli nn. 148, 167, 170, 176, 182, 188, 191, 194, 198, 200, 202, 204, e 206 dell'esercizio 1953-54) . . . . .	—	—	» 1.500.000.000
c) Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, riguardante la costruzione di nuove chiese (capitolo n. 239 dell'esercizio 1953-54) . . . . .	—	—	» 1.000.000.000
	—	—	L. 5.830.100.000
	—	—	L. 5.830.100.000

2. *Per incremento o riduzione dell'onere:*

a) Per incremento o riduzione delle spese generali (capitoli nn. 24, 27, 35, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 119, 120,



## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Spese ordinarie		Spese straordinarie
122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 134 e capitoli nn. 33, 158, 159, 160, 161 e 162 dell'esercizio 1953-54 . . . . .	+ L.	431.500.000	— L.	75.800.000
<i>b)</i> Per incremento o riduzione delle spese per le opere (capitoli nn. 51, 52, 55, 56, 66, 68, 70, 78, 79, 81, 83, 203, 205, 212, 215, 221, 222, 231 e capitolo n. 238 dell'esercizio 1953-54) . . . . .	+ »	271.000.000	— »	2.049.001.347
	+ L.	702.500.000	— L.	2.124.801.347
		— L.		1.422.301.347

## RIEPILOGO

Variazioni nel debito vitalizio . . .	+ L.	855.000.000	—	
» nelle spese di personale . . .	— »	422.646.000	— L.	44.462.000
» nelle spese per i servizi . . .	+ »	702.500.000	— »	7.796.601.347
	+ L.	1.134.854.000	— L.	7.841.063.347
		— L.		6.706.209.347

Le spese previste per l'esercizio 1954-55 si classificano come segue:

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

O G G E T T O	Stanziamen- ti complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale rispetto al totale delle spese effettive	
				delle spese di personale	delle spese per i servizi
<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE.</b>					
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	14.541.650.000	12.901.750.000	1.639.900.000		
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato alle acque	84.138.000	69.138.000	15.000.000		
Debito vitalizio .	1.760.000.000	1.760.000.000	»		
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale	3.585.000.000	»	3.585.000.000		
Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	2.262.000.000	»	2.262.000.000		
	<b>22.232.788.000</b>	<b>14.730.888.000</b>	<b>7.501.900.000</b>		
<b>SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE.</b>					
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	507.000.000	327.000.000	180.000.000		
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati .	1.417.938.000	1.137.938.000	280.000.000		
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati .	22.500.000	»	22.500.000	10,99	89,01
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale e contributi ad Aziende autonome ed Enti vari	19.255.500.000	»	19.255.500.000		
Spese per il pronto soccorso in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati .	750.000.000	»	750.000.000		
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati .	47.104.050.000	»	47.104.050.000		
Sistemazioni relative alla gestione del Governo militare alleato .	150.000.000	»	150.000.000		
Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione	50.000.000	»	50.000.000		
Spese in annualità e semestralità	42.343.791.645	»	42.343.791.645		
Autorizzazioni di spese non ripartite	13.500.000.000	»	13.500.000.000		
	<b>125.100.779.645</b>	<b>1.464.938.000</b>	<b>123.635.841.645</b>		
<b>Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie</b>	<b>147.333.567.645</b>	<b>16.195.826.000</b>	<b>131.137.741.645</b>		
<b>MOVIMENTO CAPITALI.</b>					
Estinzione di debiti	237.020	»	237.020		
Spese che si compensano con le entrate	»	»	»		
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>	<b>147.333.804.665</b>	<b>16.195.826.000</b>	<b>131.137.978.665</b>		

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è anche una relazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese sull'andamento dell'Azienda, giusta il disposto dell'articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365.

## CENNI ILLUSTRATIVI SUL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge predisposto per l'approvazione dello stato di previsione, qui allegato, autorizza spese per un importo inferiore a quello del bilancio 1953-54. Tale diminuzione ha riferimento con le riduzioni apportate sia negli stanziamenti di capitoli per spese di personale, sia in quelli afferenti alla gestione di opere e servizi ed è solo in parte compensata da nuove autorizzazioni originate da leggi speciali.

Va segnalato, peraltro, che le riduzioni riguardanti le spese per lavori ed opere, sono soltanto apparenti, in quanto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, predisposto per lo stesso esercizio 1954-55, sono stati accantonati fondi cospicui al fine di consentire il finanziamento di opere per l'esecuzione delle quali sono in corso di presentazione al Parlamento i disegni di legge per le relative autorizzazioni.

L'articolo 1 approva lo stato di previsione che comporta l'autorizzazione di pagamenti per complessive lire 147.333.804.665, le quali si riferiscono ad oneri:

1° Per spese generali e di funzionamento i cui relativi fondi sono iscritti:

a) nella parte ordinaria di bilancio per	L.	16.385.788.000	
b) nella parte straordinaria di bilancio			
per . . . . .	»	1.947.438.000	
e in totale per . . . . .	L.	18.333.226.000	
2° Per la ordinaria manutenzione delle opere esistenti per . . .	»	5.847.000.000	

3° Per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per concorsi e sussidi in unica soluzione, giusta autorizzazioni di spese precisate per il loro importo e la loro destinazione negli articoli 2, 3 e 4 dello schema di legge in esame per . . . . . » 46.855.000.000

4<sup>a</sup> Per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per contributi, concorsi e sussidi in unica soluzione in base a leggi speciali per . . . . . » 33.954.550.000

5° Dovuti all'incremento delle spese in annualità per effetto di limiti d'impegno fissati:

a) con gli articoli 5 e 6 del citato schema di legge in . . . . .	L.	2.845.000.000	
b) con le leggi 28 febbraio 1953, n. 103 e 9 aprile 1953, n. 297, in . . . . .	»	884.000.000	
e in totale per . . . . .	»	3.729.000.000	

6° Dipendenti dall'incidenza delle annualità impegnate in esercizi decorsi per . . . . . » 38.614.791.645

da riportarsi . . . . . L. 147.333.567.645

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Riporto . . . .	L.	147.333.567.645
7°	Riguardanti spese della categoria « Movimento di capitali. . »		237.020
	Totale. . . .	L.	147.333.804.665

Gli articoli dal n. 2 al n. 6 come già è stato accennato, precisano l'entità delle autorizzazioni di spese per oneri concernenti opere di carattere straordinario a pagamento immediato e differito, concorsi, sussidi e contributi, per effetto di leggi organiche.

Più precisamente:

L'articolo	2	autorizza	spese per	L.	27.055.000.000
»	3	»	»	»	18.800.000.000
»	4	»	»	»	1.000.000.000
»	5	»	»	»	350.000.000
»	6	»	»	»	2.495.000.000
				L.	49.700.000.000

In corrispondenza di dette autorizzazioni di spese, come ora precisate nel loro importo - avuto riguardo alle specifiche indicazioni del disegno di legge per la destinazione delle varie somme - sono stati fissati gli stanziamenti nelle voci di bilancio come risulta riassuntivamente nella seguente tabella:

Numero del capitolo		Autorizzazione di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55	
Articolo 2.		
135	135	L. 40.000.000
139	139	4.350.000.000
140	140	500.000.000
141	141	500.000.000
143	143	15.000.000
148	149	340.000.000
149	150	170.000.000
150	151	250.000.000
163	153	1.700.000.000
164	154	750.000.000
167	157	1.300.000.000
170	160	500.000.000
173	163	920.000.000
176	166	970.000.000
179	169	550.000.000
182	172	920.000.000
185	175	760.000.000
188	178	420.000.000
		da riportarsi . . . . L. 14.955.000.000

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del capitolo		Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55	
		<i>Riporto . . .</i> L. 14.955.000.000
191	181	590.000.000
194	184	2.740.000.000
196	186	720.000.000
198	188	1.760.000.000
200	190	670.000.000
202	192	920.000.000
204	194	1.350.000.000
206	196	1.860.000.000
209	199	1.290.000.000
210	200	150.000.000
212	202	50.000.000
		L. 27.055.000.000

## Articolo 3.

151	152	L. 1.000.000.000
165	155	1.400.000.000
168	158	200.000.000
171	161	700.000.000
174	164	1.000.000.000
177	167	950.000.000
180	170	1.800.000.000
183	173	1.550.000.000
186	176	900.000.000
189	179	100.000.000
192	182	2.200.000.000
195	185	1.300.000.000
197	187	2.600.000.000
199	189	550.000.000
201	191	250.000.000
203	193	450.000.000
205	195	1.500.000.000
208	198	350.000.000
		L. 18.800.000.000

## Articolo 4.

167	157	L. 50.000.000
170	160	30.000.000
173	163	45.000.000
176	166	30.000.000
		<i>da riportarsi . . .</i> L. 155.000.000

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del capitolo		Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55	
		<i>Riporto . . .</i> L. 155.000.000
179	169	30.000.000
182	172	50.000.000
185	175	50.000.000
188	178	35.000.000
191	181	25.000.000
194	184	75.000.000
196	186	65.000.000
198	188	100.000.000
200	190	75.000.000
202	192	65.000.000
204	194	85.000.000
206	196	100.000.000
209	199	90.000.000
		L. <u>1.000.000.000</u>
		Articolo 5.
230	221	L. <u>350.000.000</u>
		Articolo 6 (punto 1°)
218	208	L. <u>600.000.000</u>
		Articolo 6 (punto 2°).
222	212	L. <u>5.000.000</u>
		Articolo 6 (punto 3°)
227	217	L. <u>30.000.000</u>
		Articolo 6 (punto 4°)
214	204	L. 150.000.000
216	206	30.000.000
219	209	30.000.000
222	212	800.000.000
227	217	750.000.000
—	218	50.000.000
		L. <u>1.810.000.000</u>
		Articolo 6 (punto 5°)
232	223	L. <u>50.000.000</u>

Gli stanziamenti correlativi alle autorizzazioni di spesa contemplate dagli articoli 2, 3 e 4 dello schema di legge di bilancio sono stati raggruppati come al quadro seguente per mettere in evidenza i fondi in gestione dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UFFICI CHE AMMINISTRANO I FONDI	Fondi di cui all'articolo 2 della legge di bilancio		Fondi di cui all'articolo 3 della legge di bilancio		Fondi di cui all'articolo 4 della legge di bilancio		TOTALE
	Capitoli	Importo	Capitoli	Importo	Capitoli	Importo	
Amministrazione centrale	135, 139 140, 141 143, 149 150, 151 153, 200 202	8.065.000.000	152	1.000.000.000	—	»	9.065.000.000
Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia	157	1.300.000.000	155	1.400.000.000	157	50.000.000	2.750.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento	160	500.000.000	158	200.000.000	160	30.000.000	730.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano	163	920.000.000	161	700.000.000	163	45.000.000	1.665.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino	166	970.000.000	164	1.000.000.000	166	30.000.000	2.000.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova	169	550.000.000	167	950.000.000	169	30.000.000	1.530.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna	172	920.000.000	170	1.800.000.000	172	50.000.000	2.770.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze	175	760.000.000	173	1.550.000.000	175	50.000.000	2.360.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona	178	420.000.000	176	900.000.000	178	35.000.000	1.355.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia	181	590.000.000	179	100.000.000	181	25.000.000	715.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	184	2.740.000.000	182	2.200.000.000	184	75.000.000	5.015.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila	186	720.000.000	185	1.300.000.000	186	65.000.000	2.085.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	188	1.760.000.000	187	2.600.000.000	188	100.000.000	4.460.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	190	670.000.000	189	550.000.000	190	75.000.000	1.295.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	192	920.000.000	191	250.000.000	192	65.000.000	1.235.000.000
ovveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	194	1.350.000.000	193	450.000.000	194	85.000.000	1.885.000.000
ovveditorato alle opere pubbliche di Palermo	196	1.860.000.000	195	1.500.000.000	196	100.000.000	3.460.000.000
ovveditorato alle opere pubbliche di Cagliari	199	1.290.000.000	198	350.000.000	199	90.000.000	1.730.000.000
tutti gli uffici decentrati	154	750.000.000		»		»	750.000.000
		27.055.000.000		18.800.000.000		1.000.000.000	46.855.000.000

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli stanziamenti indicati nel loro complesso in lire 33.954.550.000 al punto 4° delle note illustrative per l'articolo 1 sono stati determinati in relazione a speciali provvedimenti legislativi emanati e sono stati iscritti nei capitoli appresso indicati:

Capitoli nn 136, 146, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180 e 183 — Legge 10 agosto 1950, n. 647: Opere nelle zone depresse centro-settentrionali . . . . .	L.	8.000.000.000
Capitolo n. 137. — Legge 2 aprile 1951, n. 314: Costruzione autostrada Genova-Savona . . . . .	»	2.000.000.000
Capitolo n. 138. — Legge 27 novembre 1951, n. 1558: Sistemazione strade statali dell'Italia meridionale e insulare . . . . .	»	4.000.000.000
Capitolo n. 147. — Decreti legislativi luogotenenziali 14 settembre 1945, n. 62, e 12 aprile 1946, n. 227, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 418, e 13 dicembre 1947, n. 1494: Contributi all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . . . .	»	12.000.000
Capitoli nn. 152, 187 e 188. — Legge 9 aprile 1953, n. 297: Provvedi- menti a favore della città di Napoli . . . . .	»	1.100.000.000
Capitolo n. 157. — Decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171: Con- solidamento Basilica San Marco in Venezia . . . . .	»	9.600.000
Capitolo n. 157. — Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845: Salva- guardia carattere lagunare e monumentale di Venezia. . . . .	»	30.000.000
Capitolo n. 157. — Legge 23 maggio 1952, n. 627: Sistemazione delle cliniche dell'Università degli studi di Padova . . . . .	»	200.000.000
Capitolo n. 157. — Legge 25 luglio 1952, n. 1115: Contributo per la Ba- silica di San Marco e per il campanile della Basilica stessa. . . . .	»	3.200.000
Capitolo n. 166. — Legge 5 gennaio 1953, n. 3: Restaurazione dell'antico collegio « Carlo Alberto », in Torino . . . . .	»	60.000.000
Capitolo n. 172. — Legge 17 febbraio 1951, n. 54: Completamento del- l'Ospedale policlinico di Modena . . . . .	»	450.000.000
Capitolo n. 172. — Legge 20 giugno 1951, n. 557: Sistemazione « Cavo napoleonico . . . . .	»	1.000.000.000
Capitolo n. 184. — Legge 28 febbraio 1953, n. 103: Edifici universitari in Roma . . . . .	»	600.000.000
Capitolo n. 190. — Legge 17 maggio 1952, n. 620: Completamento del- l'Ospedale policlinico di Bari . . . . .	»	200.000.000
Capitolo n. 192. — Legge 17 maggio 1952, n. 619: Risanamento del rione « Sassi » di Matera . . . . .	»	1.200.000.000
	<i>da riportarsi</i> . . . . .	L. 18.864.800.000



## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 18.864.800.000
Capitolo n. 197. — Decreti del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 2, e 31 luglio 1947, n. 1033: Contributo all'Ente siciliano di elettricità . . . . .	»	1.589.750.000
Capitolo n. 232. — Legge 27 dicembre 1953, n. 938: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1953 in Calabria . . . . .	»	13.500.000.000
		<u>L. 33.954.550.000</u>
<p>Le spese per l'importo di lire 3.729.000.000 indicati al punto 5°) delle note illustrative all'articolo 1 sono dovute a leggi organiche o a provvedimenti legislativi speciali e corrispondono agli stanziamenti in aumento dei capitoli appresso indicati.</p>		
Capitoli nn. 204, 206, 209, 212, 217, e 218 — Legge 3 agosto 1949, n. 589: Contributi a enti locali . . . . .	L.	1.845.000.000
Capitolo n. 208. — Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775: Sovvenzioni per impianti elettrici . . . . .	»	600.000.000
Capitolo n. 221. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, legge 25 giugno 1949, n. 409, legge 2 luglio 1949, n. 408: Opere in concessione, contributi in annualità a privati che riparano o ricostruiscono propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra e costruzione di nuovi edifici da parte di Istituti per case popolari . . . . .	»	350.000.000
Capitolo n. 223. — Legge 27 ottobre 1951, n. 1402: Piani di ricostruzione di abitati danneggiati o distrutti da eventi bellici . . . . .	»	50.000.000
Capitolo n. 228. — Legge 28 febbraio 1953, n. 103: Opere d'interesse comunale in Roma . . . . .	»	450.000.000
Capitolo n. 229. — Legge 9 aprile 1953, n. 297: Contributo alla provincia ed al comune di Napoli per opere di loro competenza. . .	»	434.000.000
		<u>L. 3.729.000.000</u>

Le spese per l'importo di lire 38.614.791.645, indicate al punto 6°) delle note illustrative all'articolo 1, sono dovute all'incidenza sul bilancio dell'esercizio 1954-55 delle annualità impegnate negli esercizi decorsi principalmente per effetto delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 22 giugno 1950, n. 480, 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660, del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 29 giugno 1950, n. 471, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, della legge 25 giugno 1949, n. 409, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e delle leggi 4 maggio 1951, n. 385, e 11 luglio 1941, n. 809, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi 10 agosto 1945, n. 491, e 6 settembre 1946, n. 131,

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 791, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 518, e, infine, delle leggi 28 febbraio 1953<sup>4</sup> n. 103, e 9 aprile 1953, n. 297.

Detta somma di lire 38.614.791.645 è iscritta ai capitoli che vanno dal numero 203 al n. 231.

L'articolo 7 stabilisce che per il pagamento dei compensi per revisione dei prezzi contrattuali debbono essere impiegati i fondi stanziati per opere nelle varie voci di bilancio di parte ordinaria e di parte straordinaria.

L'articolo 8 dispone che:

il fondo di lire 8.000.000.000, iscritto ai capitoli nn. 136, 146, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180 e 183, per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 2 gennaio 1952, n. 10, potrà dar luogo a variazioni compensative tra i citati capitoli con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici per le necessità che possono manifestarsi in corso di esecuzione delle opere;

il fondo di lire 13.500.000.000, iscritto al capitolo n. 232, in dipendenza della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e successivo provvedimento modificativo, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.

L'articolo 9 approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1954-55.

Premessi questi brevi cenni, confido che vorrete accordare il vostro favorevole suffragio al disegno di legge che segue:

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 è autorizzata la spesa di lire 27.055.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) nel limite di un miliardo, al proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224;

c) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

d) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

e) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonché a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

## Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-1955 la spesa di lire 18.800.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza ed assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, e nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuolegovernative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione superiore;

b) alla riparazione di alloggi di proprietà privata da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'articolo 56 del

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

e) alla colmata di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

## Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-55 la spesa di lire 1 000 000 000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

## Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1954-1955 il limite d'impegno di lire 350.000.000 per:

1° la concessione ai sensi dell'articolo 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonché dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409;

a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto, in dipendenza degli stessi eventi bellici;

b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);

c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

2° la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi;

3° la concessione ad Istituti di case popolari ed a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

## Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1954-55 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1° sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 600.000.000;

2° contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 5.000.000;

3° contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000 000;

4° concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonché della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 1.810.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, lire 30.000.000 destinate per lire 15.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 589, lire 800.000.000 destinate per lire 400.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 600.000.000 destinate per lire 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) per opere ospedaliere di cui all'articolo 7 della citata legge n. 589, lire 150.000.000;

g) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 50.000.000;

5° spese per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati da eventi bellici autorizzate dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, lire 50.000.000.

## Art. 7.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

## Art. 8.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 2 gennaio 1952, n. 10, il Ministro del tesoro, con propri decreti, e su proposte del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti ammontanti per l'esercizio finanziario 1954-55 a lire 8.000.000.000.

Il fondo globale di lire 13.500.000.000 iscritto al capitolo n. 232 dell'annesso stato di previsione in attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e successivo provvedimento modificativo - concernenti provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1953 in Calabria - sarà ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra le voci di bilancio su cui dovranno, gravare le spese per i programmi da realizzare.

## Art. 9.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1954-55 allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.